



Unité des  
Communes valdôtaines  
**Évançon**

Unité des Communes valdôtaines  
**MONT-CERVIN**



Comuni di Antey-Saint-André, Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Châtillon, Emarèse, Issogne, La Magdeleine, Montjovet, Pontey, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtourneche, Verrayes, Verrès

**Autorità di Sub-ATO D “Evançon – Mont-Cervin”**

# **REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE STAZIONI INTERMEDIE DI TRASFERIMENTO E DEI CENTRI DI RACCOLTA DEL SERVIZIO ASSOCIATO RIFIUTI SUB-ATO D EVANÇON – MONT-CERVIN**

**Testo validato dal Responsabile della Protezione dei Dati in data 8 febbraio 2025**

**Approvato con deliberazione della Conferenza dei Presidenti n. 002 del 24 febbraio 2025**

## INDICE

<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	3
<b>ARTICOLO 1 OGGETTO</b> .....	3
<b>ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI</b> .....	3
<b>ARTICOLO 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE</b> .....	4
<b>ARTICOLO 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA</b> .....	5
<b>CAPO II SOGGETTI</b> .....	6
<b>ARTICOLO 5 - TITOLARE DEI TRATTAMENTI DEI DATI</b> .....	6
<b>ARTICOLO 6 - RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b> .....	6
<b>ARTICOLO 7 - ADDETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b> .....	7
<b>ARTICOLO 8 - ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE</b> .....	7
<b>CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b> .....	7
<b>ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b> .....	7
<b>ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI</b> .....	8
<b>ARTICOLO 11 - DIRITTI DELL'INTERESSATO</b> .....	8
<b>CAPO IV - MISURE DI SICUREZZA</b> .....	10
<b>ARTICOLO 12 - SICUREZZA DEI DATI PERSONALI</b> .....	10
<b>ARTICOLO 13 - MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI</b> .....	10
<b>ARTICOLO 14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA</b> .....	11
<b>ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI A SOGGETTI TERZI</b> .....	11
<b>CAPO V - NORME FINALI</b> .....	11
<b>ARTICOLO 16 - NORMA DI RINVIO</b> .....	11
<b>ARTICOLO 17 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE</b> .....	11
<b>ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	12

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali raccolti mediante l'utilizzo di impianti di videosorveglianza sul territorio delle Unités des Communes valdôtaines Mont-Cervin ed Evançon, costituenti il sub-ATO D, e garantisce che lo stesso si svolga per l'espletamento di funzioni istituzionali, per la tutela del patrimonio e dell'ambiente e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
1. bis Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al principio di minimizzazione dei dati, che impone di raccogliere e trattare solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità esplicitate nel presente regolamento.
2. Il presente Regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

### ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. **Regolamento UE 2016/679 (GDPR):** il Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) è la normativa dell'Unione Europea in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati. Stabilisce obblighi per titolari e responsabili del trattamento dei dati personali, garantendo agli interessati diritti quali l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la portabilità dei dati, e il diritto di opposizione. Il GDPR prevede anche misure di sicurezza adeguate alla protezione dei dati personali e sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni.
- b. **Impianto di videosorveglianza:** qualsiasi sistema di ripresa, fisso o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di catturare e registrare immagini e, ove necessario, suoni, utilizzato per le finalità indicate all'articolo 1 del presente regolamento.
- c. **Trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
- d. **Dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di tale persona.

- e. **Titolare del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.
- f. **Responsabile del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è tenuto a trattare i dati solo secondo le istruzioni ricevute dal titolare e deve garantire che le operazioni di trattamento siano conformi alle disposizioni del GDPR.
- g. **Responsabile interno del trattamento:** il soggetto designato dal Titolare del trattamento, all'interno dell'organizzazione, con il compito di sovrintendere al trattamento dei dati personali, garantendo che le operazioni siano svolte in conformità alle istruzioni del Titolare e nel rispetto delle normative vigenti. Il Responsabile interno del trattamento ha il compito di coordinare e supervisionare l'attività degli addetti autorizzati al trattamento, assicurando l'adozione delle misure di sicurezza adeguate e la corretta gestione dei dati personali.
- h. **Addetti autorizzati al trattamento dei dati personali:** le persone fisiche autorizzate a trattare dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che sono state espressamente designate per tale compito. Tali persone devono agire in conformità con le istruzioni ricevute e sono obbligate a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati.
- i. **Interessato:** la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento.
- j. **Comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
- k. **Diffusione:** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
- l. **Dato anonimo:** il dato che, originariamente o a seguito di un trattamento specifico (ad esempio, mediante mascheratura o sfocatura), non può essere associato, ad un esame visivo, a un interessato identificato o identificabile.
- m. **Blocco:** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, ad eccezione della conservazione stessa.

### **ARTICOLO 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nelle stazioni intermedie di trasferimento e nei centri di raccolta per rifiuti urbani presenti nei territori delle Unités des Communes valdôtaines Mont-Cervin e Evançon.

## **ARTICOLO 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza. Il sistema di videosorveglianza è basato su tecnologie digitali moderne, che utilizzano telecamere posizionate nelle stazioni intermedie di trasferimento rifiuti e nei centri comprensoriali di conferimento. Le immagini video sono accessibili esclusivamente dal personale autorizzato presso la competente struttura dell'Unité capofila del sub-ATO D.
2. Le finalità dell'impianto sono:
  - ✓ espletare funzioni istituzionali, tutelare il patrimonio, l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;
  - ✓ monitorare accessi presso le strutture di competenza dell'ente;
  - ✓ contrastare i furti e l'abbandono di rifiuti nonché controllare il corretto conferimento degli stessi;
  - ✓ prevenire e accertare gli illeciti derivanti dall'asportazione non autorizzata di materiale, dall'utilizzo abusivo delle aree come discarica di materiale e di sostanze anche pericolose nonché dal mancato rispetto delle norme in materia ambientale;
3. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.
4. Il sistema di videosorveglianza è costituito da telecamere, attive 24 ore su 24, comprese fototrappole attivate alla rilevazione di movimenti.
5. Le telecamere, in funzione dei parametri di rilevamento opportunamente configurati, provvedono ad inviare le immagini catturate al Centro di Gestione e Controllo; il sistema centrale salva le immagini video sull'hard-disk del server centrale conservandole per un periodo massimo di 96 ore, considerando la specificità degli impianti e le modalità organizzative dell'ufficio. Trascorso il periodo massimo di 96 ore, la cancellazione delle immagini avviene in modo automatico, fatte salve le esigenze di ulteriore conservazione quali la necessità di custodire o consegnare una copia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in relazione a un'attività investigativa in corso, ovvero per adempiere alla procedura sanzionatoria amministrativa riconducibile alla finalità del trattamento.
6. La tecnologia usata garantisce un'adeguata protezione contro l'accesso al sistema da altri terminali ed elaboratori e l'utilizzo abusivo delle immagini. L'accesso e l'esportazione delle immagini registrate avviene mediante credenziali di autenticazione abilitanti il soggetto autorizzato.
7. Le credenziali di accesso (nome utente e password) al sistema di videosorveglianza sono custodite dal Responsabile del servizio in cassaforte.
8. L'archivio dei dati registrati costituisce, inoltre, per il tempo di conservazione stabilito, un patrimonio informativo per le finalità di polizia giudiziaria. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti della normativa e possono essere visionati, estratti e trattati solo da personale autorizzato e accreditato.
9. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non

eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

10. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati, o per finalità di promozione turistica.
11. Le finalità del trattamento devono essere comunicate agli interessati attraverso un'informativa chiara e trasparente, redatta in conformità all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
12. Il cittadino è informato della presenza delle telecamere e della loro ubicazione a mezzo di apposita segnaletica collocata prima del raggio di azione delle telecamere o in prossimità delle stesse, che rimanda al sito istituzionale dell'Ente per un'informazione completa che sia conforme a quanto richiesto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

## **CAPO II SOGGETTI**

### **ARTICOLO 5 - TITOLARE DEI TRATTAMENTI DEI DATI**

1. L'Unité capofila del sub-ATO D, è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.
2. L'Unité capofila, in qualità di Titolare:
  - a. definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
  - b. effettua, quando previste, le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
  - c. individua i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e nomina i responsabili del trattamento dei dati personali;
  - d. detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti;
  - e. vigila sull'osservanza delle disposizioni impartite.

### **ARTICOLO 6 - RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il Responsabile interno del trattamento dei dati è designato con atto del Presidente. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Presidente.
2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Il Responsabile interno del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad

evitare l'acquisizione o il rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

## **ARTICOLO 7 - ADDETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il Responsabile interno designa e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito dei servizi del sub-ATO D.
2. Gli autorizzati saranno nominati tra i dipendenti in servizio presso le Unités des Communes valdôtaines Mont-Cervin ed Evançon che, per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
5. Gli autorizzati al materiale trattamento, nominati dal Responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.
6. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere, o lo spostamento delle telecamere, sono consentiti solamente al Responsabile interno del trattamento dei dati, al suo delegato, agli autorizzati preposti ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.
7. Gli autorizzati custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali, le chiavi degli armadi per la conservazione di cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi nell'ambito delle competenze loro affidate.

## **ARTICOLO 8 - ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli autorizzati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli autorizzati saranno dotati di proprie credenziali personali di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

## **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
  - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento;



- trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - conservati per un periodo limitato al tempo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità istituzionali per cui sono stati raccolti, e in ogni caso non superiore a 96 ore, salvo eccezioni documentate che giustifichino un'estensione della conservazione, come previsto dall'art. 5(1)(e) del Regolamento UE 2016/679;
  - trattati con misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, tra cui l'anonimizzazione e la pseudonimizzazione, ove possibile, per ridurre al minimo l'uso di dati identificativi.
1. bis La scelta di estendere la conservazione delle immagini a un massimo di 96 ore è giustificata dalle specifiche esigenze operative e di sicurezza degli impianti di videosorveglianza. Questo periodo consente di rilevare e verificare eventuali incidenti o anomalie che non vengono immediatamente individuati, garantendo un adeguato tempo per l'analisi delle immagini. Inoltre, permette un efficace coordinamento con le forze dell'ordine in caso di richieste di accesso per indagini e assicura la protezione legale dell'ente in caso di controversie. La conservazione estesa è quindi necessaria per coprire possibili gap temporali nelle operazioni di monitoraggio e per garantire che tutte le finalità del trattamento possano essere perseguite in modo completo e tempestivo. Questo periodo è inoltre ritenuto proporzionato alle finalità di prevenzione, accertamento di illeciti e protezione del patrimonio e dell'ambiente, conformemente alle normative vigenti.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici.
3. Le telecamere di cui al precedente comma consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

## **ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI**

1. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione esclusivamente nelle aree sottoposte a videosorveglianza, sotto la responsabilità del Sub-ATO. Le telecamere devono essere posizionate in modo da evitare, ove possibile, la registrazione di aree non pertinenti o di soggetti non coinvolti nelle finalità di videosorveglianza.
2. Fatti salvi i diritti degli interessati in relazione all'accesso ai dati personali registrati, le immagini possono essere riesaminate, entro il limite temporale di conservazione stabilito nel presente regolamento, esclusivamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità istituzionali definite.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti nel presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti del personale responsabile, oltre alle eventuali sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa vigente.

## **ARTICOLO 11 - DIRITTI DELL'INTERESSATO**

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati



che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.

2. In particolare, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b. di esser informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c. di ottenere dal responsabile, senza ritardo e comunque entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte di questi (30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni utili ad un integrale riscontro sono particolarmente complesse):
    - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma inleggibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
    - la cancellazione, alla trasformazione in forma anonima o al blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - d. di opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi da esplicitare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2 bis Le richieste degli interessati devono essere evase entro 30 giorni dal loro ricevimento. In caso di situazioni particolarmente complesse, questo termine può essere prorogato fino a un massimo di 60 giorni, con opportuna comunicazione all'interessato, come previsto dall'Art. 12(3) del Regolamento UE 2016/679.
3. Per ogni richiesta di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo può essere chiesto all'istante, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi del costo del personale, stabilito dalla Conferenza dei Presidenti.
4. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nel caso in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
5. Il Responsabile interno del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
6. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione, deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
7. La Conferenza dei Presidenti quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

8. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
9. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
10. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata; questi dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
11. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

## **CAPO IV - MISURE DI SICUREZZA**

### **ARTICOLO 12 - SICUREZZA DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, ai sensi delle vigenti norme e del presente Regolamento.  
1 bis Le misure tecniche e organizzative adottate sono sottoposte a regolare revisione e aggiornamento per assicurare che il livello di sicurezza rimanga adeguato ai rischi potenziali, in conformità all'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679.
2. Ai filmati possono accedere solo i soggetti preventivamente e specificatamente autorizzati dal Titolare del trattamento o dal Responsabile interno.

### **ARTICOLO 13 - MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI**

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli autorizzati al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui si venga a conoscenza mentre si osserva il comportamento di un soggetto ripreso non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli autorizzati al trattamento dei dati.
4. L'accesso e l'esportazione delle immagini registrate avvengono mediante l'uso di credenziali di autenticazione personali, conformi ai requisiti di sicurezza del Regolamento UE 2016/679.
5. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

6. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
7. L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:
  - al Responsabile e agli autorizzati allo specifico trattamento di cui all'articolo 6;
  - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
  - all'Amministratore di Sistema e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
  - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
8. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
9. Tutti gli accessi alla visione sono debitamente registrati.

#### **ARTICOLO 14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA**

1. In caso di cessazione, tutti i dati raccolti dovranno essere distrutti.

#### **ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI A SOGGETTI TERZI**

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Sub-ATO D ad altri soggetti autorizzati diversi dall'interessato è ammessa quando necessaria per ragioni tecniche e prevista da una norma di legge.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, dalle forze di polizia, dall'autorità giudiziaria e da organismi diversi per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

### **CAPO V - NORME FINALI**

#### **ARTICOLO 16 - NORMA DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

#### **ARTICOLO 17 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari.

## **ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla sua approvazione ed è pubblicato all'Albo pretorio online delle Unités des Communes valdôtaines Mont-Cervin e Evançon, in modo da garantirne l'adeguata pubblicità e accessibilità a tutti gli interessati.
2. Il regolamento sarà sottoposto a revisione almeno ogni due anni, oppure in seguito a modifiche normative rilevanti in materia di protezione dei dati personali o a nuove indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.
3. Eventuali modifiche o aggiornamenti al presente regolamento saranno tempestivamente adottati e resi pubblici attraverso i canali ufficiali, assicurando la trasparenza e il rispetto dei diritti degli interessati.